I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 616/72 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1972

relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi fra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni ed ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 444/72 (5), in particolare l'articolo 11,

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione, è opportuno escludere dal beneficio della restituzione gli oli ad elevato tenore in acidi grassi liberi, dei quali la produzione ed il commercio sono scarsi ; che allo stesso fine è opportuno suddividere la sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune fra oli d'oliva vergini ed altri oli compresi nella stessa sottovoce ;

considerando che, affinché il prelievo all'esportazione raggiunga pienamente i suoi scopi, è opportuno prevedere che il suo importo sia uguale agli importi massimi fissati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 171/67/CEE ; che, tuttavia, il prelievo è fissato soltanto nel caso in cui la differenza tra il prezzo cif e il prezzo indicativo di mercato dell'olio d'oliva che non ha subìto un processo di raffinazione possa dar luogo ad esportazioni atte a perturbare il mercato della Comunità ;

considerando che, dato il volume delle esportazioni tradizionali in piccoli imballaggi non è influenzato sensibilmente dall'evoluzione dei corsi mondiali, occorre prevedere una franchigia dal prelievo per tali esportazioni ; che, tuttavia, una franchigia superiore all'importo delle spese minime d'imballaggio potrebbe dar luogo ad esportazioni speculative in piccoli imballaggi ; che è quindi necessario limitare questa franchigia al suddetto importo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione all'esportazione è concessa solo per gli oli d'oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, non supera 30 grammi per 100 grammi.

Articolo 2

Ai fini della concessione della restituzione all'esportazione i prodotti appartenenti alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune sono così ripartiti :

— 15.07 A II (a) : olio d'oliva vergine,

— 15.07 A II (b) : altro.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.
(5) GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 6.

Articolo 3

Gli importi dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva sono uguali agli importi massimi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 171/66/CEE. Tuttavia, le esportazioni di olio d'oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune e alla sottovoce 15.07 A II (a) menzionata all'articolo 2, primo trattino, effettuate in imballaggio immediato di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg di olio, beneficiano di una franchigia dal prelievo a concorrenza di 7 unità di conto per 100 kg netti di olio esportato.

Articolo 4

1. La Commissione fissa i prelievi all'esportazione quando la differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 171/67/CEE è superiore o uguale a 2,5 unità di conto per 100 kg.

Questi prelievi sono fissati ogniqualvolta risulti necessario per la stabilità del mercato della Comunità e in modo da garantire la loro applicazione almeno una volta alla settimana.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, i prelievi all'esportazione stabiliti precedentemente sono mantenuti quando la variazione degli elementi di calcolo della differenza di cui al paragrafo 1, determini, rispetto a questi prelievi, un aumento o una diminuzione inferiore a 0,50 unità di conto per 100 kg.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissato, l'importo dei prelievi all'esportazione da riscuotere per 100 kg di olio esportato.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 154/69 della Commissione, del 27 gennaio 1969, relativo alle modalità di applicazione delle restituzioni e dei prelievi all'esportazione di olio d'oliva [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 2219/70 [2], è abrogato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

---

[1] GU n. L 22 del 29. 1. 1969, pag. 4.
[2] GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 72.